



Cod. NA7-P2
Cod. FL/rg
Circolare n. 102

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0002894
Data: 29/07/2015

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

LORO SEDI

Oggetto: Contratti di rete ed applicabilità ai professionisti

Per risolvere il problema dell'accesso dei professionisti alle Reti d'Impresa, aspetto non previsto dalla disposizioni di legge e tuttavia non espressamente vietato, è stato formulato da parte del Consiglio Nazionale specifico interpello alla Agenzia delle Entrate, per sapere se, in assenza di una esclusione esplicita di liberi professionisti iscritti ad albi professionali o comunque costituiti in forma associata per l'esercizio in comune della propria attività, con le forme di società di persone e/o di società di capitali, tra i soggetti che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, sia applicabile anche ad un architetto la normativa sulle reti di impresa.

In passato l'Agenzia delle Entrate ha impropriamente negato tale possibilità, dimenticando che, per il diritto comunitario e italiano, i professionisti sono PMI e che sussiste l'obbligo di osservare le sentenze interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità europee UE per tutte le autorità degli Stati membri, dal momento in cui tale sentenze hanno efficacia vincolante.

A fronte di tale interpello, l'Agenzia delle Entrate stavolta, con l'allegato parere in data 28 luglio a mezzo PEC, ha risposto specificando che:

- possono partecipare alle reti di impresa i professionisti iscritti al registro delle imprese (e quindi tutti i professionisti che hanno costituito una STP, anche come società unipersonale o come società di persone);

- è comunque necessario un intervento normativo per prevedere l'applicazione di incentivi fiscali ai professionisti riuniti in rete di impresa; in merito a tale ultimo aspetto, come ampiamente illustrato nella Risoluzione 7-00574 presentata dall'On. Taranto ed altri il 19 gennaio 2015 alla Camera dei Deputati e di cui ne è in corso l'esame, i contratti di rete sono già posti all'attenzione del Governo al fine di valorizzare tale strumento nel contesto delle politiche di innovazione ed internazionalizzazione.

L'interpretazione resa, anche se non del tutto soddisfacente, appare comunque utile per avviare i professionisti ad intraprendere, con strumenti come la Rete d'Impresa, la ristrutturazione dei propri Studi, adeguandoli al mercato globale, a tutto vantaggio dello sviluppo e delle maggiori possibilità di entrate.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

All.: parere

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)





Direzione Centrale Normativa

Settore Fiscalità Internazionale e agevolazioni

Ufficio Agevolazioni fiscali

Roma, 123 LUG. 2015

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.C.	
Data	Codice
29 LUG. 2015	NAY H23C

CONSIGLIO NAZIONALE
ARCHIT. PIANIF. PAESAG. E
CONSER
VIA S MARIA DELL'ANIMA 10
00186 ROMA (RM)

Prot.

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 954-50/2015
Associazione/Ordine **CONSIGLIO NAZIONALE ARCHIT. PIANIF.
PAESAG. E CONSER**
Codice Fiscale 80115850580
Istanza presentata il 25/05/2015

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 42 del DL n. 78 del 2010, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (C.N.A.P.P.C.) chiede conferma in merito alla possibilità per gli architetti di stipulare un contratto di rete allo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato, nonché di poter beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista, in favore dei soggetti aderenti ad un contratto di rete di imprese, dall'articolo 42, comma 2-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

In merito, viene rappresentato che l'articolo 42 definisce quali beneficiari dell'agevolazione citata esclusivamente le "imprese che sottoscrivono o aderiscono a

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D - CAP 00145 Roma
Tel 0650545332 - Fax 0650545407 - e-mail: dc.norm.agevolazionifiscali@agenziaentrate.it

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0099859.23-07-2015-U

un contratto di rete" e che le circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E e 15/E del 2011 non includono i professionisti tra i soggetti che possono beneficiare del regime di sospensione di imposta per gli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione del programma comune di rete.

Tanto rappresentato, il C.N.A.P.P.C. chiede - nonostante "la lettura della norma e l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate omettano l'inserimento dei liberi professionisti tra i soggetti che possono stipulare i contratti di rete" - che venga riconosciuta anche ai professionisti, singolarmente o associati per l'esercizio in comune dell'attività, la possibilità di sottoscrivere o aderire ad un contratto di "rete di imprese" e, conseguentemente, di usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 42 del decreto legge n. 78 del 2010.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il C.N.A.P.P.C. evidenzia che la Corte di Giustizia, in diverse pronunce, ha equiparato l'attività professionale all'attività di impresa.

In base a tale giurisprudenza, continua l'istante, la nozione di impresa, infatti, comprende "qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle modalità del suo finanziamento" e "costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato".

Inoltre, viene rappresentato che la Commissione Europea, con la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, prevede, al terzo considerando, che "conformemente agli articoli 48, 81 e 82 del trattato, come interpretati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, si deve considerare impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di

persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica".

Ancora, viene evidenziato che a livello nazionale, di recente, il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 1108 dell'11 marzo 2015, ha recepito "l'equiparazione dei liberi professionisti alle imprese...con riferimento a rapporti di lavoro".

Ad avviso del C.N.A.P.P.C., pertanto, il dettato normativo dell'articolo 42 del decreto legge n. 78 del 2010 risulta essere in contrasto con quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, e - di conseguenza - ritiene che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 possa essere fruita anche dai liberi professionisti che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La disciplina del contratto di rete d'impresa è stata introdotta nel nostro ordinamento per effetto dei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, ma a distanza di circa un anno è stata completamente modificata dall'articolo 42 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha apportato significative novità alla disciplina civilistica dell'istituto e ha contemporaneamente istituito un'agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti a un contratto di rete.

La Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011 ha ritenuto che la misura fiscale in esame non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La norma agevolativa ha per obiettivo il completamento del programma comune di rete previsto dal contratto e a tal fine istituisce, al ricorrere di particolari condizioni - a favore delle imprese partecipanti - un regime di sospensione di imposta sugli utili d'esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma preventivamente asseverato.

Ciò premesso, in merito alla possibilità dei professionisti di sottoscrivere un contratto

954-50/2015

